

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Lopedice

COMUNE DI TURANO LODIGIANO

(Prov. di Lodi)

P.zza XXV Aprile, 1

Acc 'C''

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI

Allegato alla deliberazione C.C. n. 58 del 13.12.2002

Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 10.01.1995
Modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 29.02.1996
Modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 27.05.1998
Modificato con deliberazione C.C. n. 58 del 13.12.2002

INDICE SISTEMATICO

ART. 1 - Istituzione della tassa	3
ART. 2 - Servizio di nettezza urbana	3
ART. 3 - Contenuto del regolamento	3
ART. 5 - Esclusioni dalla tassa	3
ART. 6 - Commisurazione della tassa	4
ART. 8 - Parti comuni del condominio	5
ART. 9 - Classi di contribuenza	5
ART. 10 - Esenzioni (*).....	6
ART. 11 - Riduzioni	6
ART. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento.....	6
ART. 13 - Denunce.....	7
ART. 14 - Decorrenza della tassa.....	7
ART. 15 - Rimborsi.....	7
ART. 16 - Accertamento.....	7
ART. 17 - Sanzioni	8
ART. 18 - Riscossione e Contenzioso.....	8
ART. 19 - Entrata in vigore	8

ART. 1 - Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 01.01.1995 è istituita nel Comune di Turano Lodigiano la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/1993.

ART. 2 - Servizio di nettezza urbana

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993 ed ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicabilità della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART. 3 - Contenuto del regolamento

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 5 - Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), ove non si abbia, di regola, presenza umana, cioè quei locali che "fanno corpo" con le superfici coperte da strutture stabili.
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione per coloro che detengono o occupano parti comuni in via esclusiva;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, energia elettrica);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie (es. balconi, portici non chiusi) di civili abitazioni non condominiali diversi dalle aree a verde (quindi i giardini privati rimangono assoggettati a TARSU, mentre quelli condominiali non sono assoggettati alla TARSU, tranne nel caso in cui siano detenuti ad uso esclusivo da parte di un Condominio. E' vietato il conferimento del verde condominiale al servizio pubblico di raccolta).
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione della TARSU nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, allegando la seguente documentazione:
- formulario d'identificazione dei rifiuti per ciascuna tipologia di rifiuto speciale pericoloso smaltito "a proprie spese";
 - copia delle pagine del registro di carico e scarico che riportino le registrazioni delle movimentazioni dei rifiuti di cui si allegano i formulari suddetti
 - copia dell'ultimo MUD presentato alla CCIAA territorialmente competente
 - contratto per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi con Azienda specializzata del settore;
 - fatture attestanti l'effettiva stipula e operatività del contratto.

Tali Aziende ogni anno dovranno presentare tale documentazione, entro il 20 gennaio.

ATTIVITA'	RIDUZIONE
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	70%
Autofficine per riparazione veicoli	70%
Gommisti	30%
Autofficine di elettrauto	70%
Distributori di carburante	70%
Lavanderie	30%
Verniciatura	70%
Galvanotecnici	70%
Carpenterie	30%

6. Le Aziende che producono rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani secondo l'elenco riportato nella Tabella A allegata al presente Regolamento, qualora ne facciano richiesta presentando idonea documentazione (formulario d'identificazione per ciascuna tipologia di rifiuto non pericoloso assimilato effettivamente e correttamente avviato al recupero, copia delle pagine del registro di carico e scarico che riportino le registrazioni delle movimentazioni dei rifiuti di cui si allegano i formulari suddetti, copia dell'ultimo MUD presentato alla CCIAA territorialmente competente, eventuale contratto per lo smaltimento dei rifiuti assimilati con Azienda specializzata del settore), beneficeranno di una riduzione pari ad un 10% per ciascun rifiuto di cui si dimostri l'avvio al recupero fino ad una riduzione massima complessiva del 70%.
- Tali Aziende ogni anno dovranno presentare tale documentazione, entro il 20 gennaio.

ART. 6 - Commisurazione della tassa

- La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso i cui medesimi sono destinati nonché per il costo dello smaltimento.
- La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, nel caso la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.
 - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.
 - c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000 mt.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

ART. 8 - Parti comuni del condominio

Le parti comuni del condominio (coperte o scoperte) risultano non assoggettabili a tassazione in via definitiva, in forza dell'art. 3, comma 68, lettera d), della legge n. 549/95, ferma restando l'obbligazione e l'assoggettabilità di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva (es. alloggio del portiere, locali o aree eventualmente ceduti in uso a terzi o a singoli condomini).

ART. 9 - Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie previste dal previgente regolamento:

Destinazione locali occupati

- . Case, appartamenti e locali ad uso abitazione, alloggi collettivi, box privati (se accessori di abitazione);
- . Locali destinati a uffici pubblici o privati, a studi professionali, associazioni, istituzioni varie e simili, scuole pubbliche e private;
- . Locali destinati a negozi o botteghe, insediamenti industriali, commerciali ed artigianali, istituti di credito, pubbliche rimesse, depositi di bagagli, distributori di carburante, studi artistici;
- . Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici anche all'aperto, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar, scuole di ballo, aree adibite a sale da ballo all'aperto;
- . Alberghi, locande, convitti, seminari, pensioni, case di cura, sale per bigliardi e simili, aree adibite a campeggio, rimesse di roulettes, residences, insediamenti agrituristici.

ART. 10 - Esenzioni (*)

1. Sono esenti dalla tassa:

E' prevista l'esenzione integrale dalla tassa per le scuole materne, elementari e medie comunali nell'interesse della collettività locale all'adeguato svolgimento delle attività delle scuole pubbliche che dispongono di bilanci esigui, ai sensi della Circolare Min. Finanze 23.07.1999 n. 161/E ed ai sensi della Circolare n. 6 del 1990 del Ministero dell'Interno;

- Oratorio (per la parte dedicata ad attività educativa);
- Tutti gli immobili comunali se adibiti ad uso pubblico.

(*) Il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/1993, che recitano:

- 1) Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.
- 3) Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

→ punti, autorizzate prima del bilancio annuale

ART. 11 - Riduzioni

1) La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

- a) abitazione con unico occupante: 33,33 %;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 10%;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 33,33%;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 33,33 %;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 33,33 %;
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 40%.

2) La tariffa ordinaria delle aree a verde delle civili abitazioni è ridotta nella misura del 90%, qualora l'utenza domestica dimostri di praticare il compostaggio domestico.

3) Le riduzioni di cui ai precedenti comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

ART. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 10%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con adeguato modulo di versamento.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del

suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 12 bis - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani (art. 2, comma2, lett. g), del Decreto Ronchi - D.Lgs. 22/97)

I rifiuti speciali assimilati agli urbani ai fini del presente articolo sono quelli ricompresi nella tabella 'A' allegata al presente Regolamento. Si precisa che sono assolutamente esclusi i cosiddetti imballaggi terziari ossia quegli imballaggi concepiti in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita per evitare danni connessi al trasporto.

ART. 13 - Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite nonché le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 14 - Decorrenza della tassa

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad un anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

ART. 15 - Rimborsi

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Nei casi di errore, di duplicazione o di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

ART. 16 - Accertamento

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce presentate da cittadini ed imprese di Turano Lodigiano il competente ufficio comunale può svolgere attività di accertamento delle superfici occupate o detenute e la loro relativa destinazione d'uso, avvalendosi di personale proprio o mediante incarico ad azienda specializzata nel settore. L'ufficio comunale provvede ad emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successiva quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Il Comune può inoltre, ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 507/93, richiedere all'Amministratore del Condominio e all'Amministratore del Centro Commerciale Integrato la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ART. 17 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 507/1993, si applicano le seguenti sanzioni:

- 1- Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51.
- 2- Se la denuncia è infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa di € 51. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, nel caso di mancata presentazione dell'elenco di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
- 3- La sanzione di cui al punto 1 e la sanzione di cui al punto 2 per denuncia infedele, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
- 4- La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5- Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento.

ART. 18 - Riscossione e Contenzioso

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni delle denunce presentate e degli accertamenti è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali e/o, all'occorrenza, con scadenze successive, in ruoli suppletivi.

Alla riscossione il Comune può procedere direttamente oppure può avvalersi di un apposito concessionario della riscossione abilitato.

Il tributo è riscosso in quattro rate bimestrali consecutive. Su istanza del contribuente il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate.

In caso di contenzioso circa il pagamento della TARSU, la disputa è devoluta alla Commissione Tributaria Provinciale.

ART. 19 - Entrata in vigore

Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili, salvo disposizioni di legge.

TABELLA 'A'

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

- Rifiuti di carta (riviste, giornali, fogli, buste, ...);
- Imballaggi primari e secondari purché raccolti in modo differenziato di:
 - Carta e cartone (scatole e scatoloni)
 - Plastica (buste, stopper, gusci protettivi, chips d'imballaggio, vaschette/contenitori di polistirolo, ...)
 - Legno (cassette di legno tipo quelle per frutta e verdura)
 - Metallo (scatolame varie in acciaio, banda stagnata o alluminio tranne quei contenitori di sostanze pericolose tipo vernici, solventi, acidi, ...)
 - Vetro (bottiglie, damigiane, barattoli, ...)
- La frazione secca residuale dalle raccolte differenziate (compresa la frazione organica), non voluminosa e da conferirsi in sacchi trasparenti di capacità massima di lt. 100.

I RIFIUTI SOPRA ELENCATI POTRANNO ESSERE CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA NEL RISPETTO DELLE MODALITA' DI SERVIZIO STABILITE DAL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE. IN MODO PARTICOLARE GLI IMBALLAGGI DOVRANNO ESSERE CONFERITI OPPORTUNAMENTE LAVATI E SCIACQUATI, SENZA RESIDUI ALIMENTARI O DI ALTRO GENERE